

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale (CSR) al PSP 2023-2027, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023

Visto il Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-

6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA.

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche (ulteriore obiettivo di SRA 29);

individuati tra gli interventi SRA selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, gli interventi:

- SRA01-ACA 1 "Produzione integrata",
- SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

richiamata la DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che, ai fini dell'apertura dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto nel 2023, ha definito, tra l'altro per i 2 interventi citati, le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

tenuto conto, in particolar modo, dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" di cui è previsto il rispetto sia per l'intervento SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" che per l'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

viste, inoltre, le Determinazioni dirigenziali (DD) n. 309/A1705B/2023 e n. 306/A1705B/2023 del 05/04/2023 recanti le disposizioni per l'adesione, rispettivamente, al sostegno dell'intervento SRA01-ACA 1 e al sostegno dell'intervento SRA 29;

visti il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE e s.m.i. che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e il par. A.3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

visti i Disciplinari della Produzione integrata, redatti in conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata, ed in ultimo approvati per la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici n. 216 dell'8 marzo 2023;

viste le disposizioni previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) istituito ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4;

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ed i relativi regolamenti delegati ed esecutivi attuativi da esso derivati che garantiscono la conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico e l'etichettatura dei prodotti biologici;

tenuto conto del Piano di assistenza tecnica redatto per la produzione integrata della programmazione PSR 2014-2022 e risultato necessario riorganizzare il servizio di Assistenza tecnica fornito per garantire il rispetto

dell'impegno di avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria come richiesto dagli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

svolti la consultazione telematica e l'incontro in data 27.03.2023 con i CAA, le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni regionali di rappresentanza e tutela delle imprese cooperative dei comparti produttivi agricoli e con i Settori regionali Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica;

stabilito di approvare il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria";

specificato che tale regolamento norma:

il servizio di assistenza tecnica, i requisiti dei consulenti aziendali e dei tecnici coordinatori, il rapporto tra n° di aziende e consulenti aziendali e il rapporto tra il n° di consulenti aziendali e di tecnici coordinatori, le modalità di presentazione nonché di verifica dei dati e la demarcazione con altri interventi.

Dato atto che il regolamento allegato al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni tecniche regionali ed in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei sistemi di qualità di produzione integrata e biologica;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti: gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- viste: la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni,;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

## **DETERMINA**

in riferimento al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come integrato dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20.02.2023, ed al sostegno ai sensi degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e

SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”:

1) di approvare il regolamento per l'erogazione del Servizio di Assistenza tecnica collegato all'impegno “avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” richiesto dagli interventi SRA01-ACA1 e SRA 29, contenuto nell'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il regolamento di cui al punto precedente potrà essere modificato o integrato dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in conseguenza delle disposizioni tecniche regionali e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei rispettivi sistemi di qualità di produzione integrata e biologica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo  
rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania



Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore A1705B Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 e Complemento di Sviluppo Regionale

**SRA01 - Produzione integrata e SRA29 – Agricoltura biologica:  
organizzazione del Servizio di assistenza tecnica**

Il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 e il Complemento di Sviluppo Regionale del Piemonte prevedono che le imprese aderenti agli interventi SRA 01 (produzione integrata) o SRA 29 (agricoltura biologica) si avvalgano dell'assistenza di tecnici abilitati alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio, di seguito specificate.

**1 – Il Servizio di assistenza tecnica**

Il Servizio di assistenza tecnica è erogato da Consulenti, così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, operanti nell'ambito del sistema organizzato a livello territoriale da Associazioni di Produttori, Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni riconosciute, Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, Cooperative agricole, Liberi Professionisti.

I Consulenti dovranno garantire agli agricoltori l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (nel caso di SRA01) o delle disposizioni previste per l'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi (nel caso di SRA29), avvalendosi di adeguata strumentazione. Dovranno, inoltre, garantire l'accesso alla Banca dati agrometeorologica, nonché Servizi operativi innovativi per l'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica e la modellistica meteorologica previsionale di Sistema Piemonte.

I Dipartimenti o Istituti Universitari, gli Istituti Sperimentali del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli Istituti Tecnici Agrari di Stato o privati legalmente riconosciuti per periti agrari od agrotecnici e gli Enti locali

potranno affidare il Servizio di assistenza tecnica per l'azienda da loro condotta, invece che a soggetti esterni, a esperti individuati fra i docenti o nell'ambito del personale tecnico.

Il servizio è organizzato a livello territoriale, in base al principio di efficacia ed efficienza, attraverso l'attività di consulenti che assistono direttamente le imprese agricole e di consulenti che svolgono la funzione di coordinatori, come specificato nel paragrafo seguente.

## 2 – Requisiti soggettivi e funzioni di Consulenti aziendali e di Tecnici coordinatori

### 2.1 Consulente aziendale

#### 2.1.a) Requisiti

Il Consulente che opera in azienda deve essere in possesso del Certificato di abilitazione alla consulenza in corso di validità, previsto all'articolo 8, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Pertanto deve essere in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

#### 2.1.b) Funzioni

Il Consulente aziendale svolgerà le attività di seguito indicate.

##### Per SRA01:

- fornire alle aziende seguite l'assistenza necessaria per l'applicazione dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti:
  - le tecniche agronomiche – scelta varietale, sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina, successione colturale, gestione del suolo per il controllo delle infestanti, fertilizzazione, irrigazione. In particolare, redazione del *piano di concimazione previsionale annuale* sottoscritto dal consulente aziendale, basato sul mod. P-conc allegato ai disciplinari o in alternativa sulla dose standard;
  - la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti - criteri da adottare nella scelta dei prodotti fitosanitari, uso delle trappole per il monitoraggio, obblighi connessi con il controllo funzionale e la regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, criteri di intervento e principi attivi ammessi per la difesa fitosanitaria o il controllo delle malerbe per ciascuna coltura, nonché eventuali limitazioni all'uso;
- divulgare le indicazioni tecniche eventualmente anche mediante l'emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici;
- supportare le aziende nella tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di quello di magazzino previsti dai disciplinari di produzione integrata;
- coadiuvare le aziende nei controlli funzionali periodici, regolazione o taratura e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e paragrafo A.3 del Decreto Ministeriale

22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

**Per SRA29:**

- fornire alle aziende l'assistenza finalizzata al rispetto delle norme relative alla produzione biologica, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti:
  - le norme dettagliate di produzione vegetale di cui all'Allegato II, Parte I, del Reg. (UE) 2018/848 ed eventualmente le norme dettagliate di produzione animale di cui all'Allegato II, Parte II, del Reg. (UE) 2018/848;
  - le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica, i concimi, ammendanti e nutrienti che possono essere utilizzati nella produzione biologica, nonché altre sostanze così come meglio specificato dal Reg. (UE) 2021/1165;
- supportare le aziende nella predisposizione della documentazione relativa alle misure preventive e precauzionali da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, nonché nella corretta tenuta delle registrazioni atte a dimostrare la loro conformità al regolamento (UE) 2018/848;
- divulgare le indicazioni tecniche, eventualmente anche mediante l'emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici;
- coadiuvare le aziende nei controlli funzionali periodici, regolazione o taratura e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e paragrafo A.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

**Per entrambi gli interventi:**

- compilare e sottoscrivere il registro delle visite in azienda secondo il modello allegato;
- frequentare eventuali corsi e seminari organizzati dalla Struttura Pubblica di coordinamento.

## 2.2 Tecnico coordinatore

### 2.2.a) Requisiti

Il tecnico coordinatore, oltre a essere in possesso dei requisiti richiesti al consulente aziendale (indicati al punto 2.1.a), dovrà avere svolto - in modo continuativo per almeno un quinquennio - un'attività di assistenza tecnica agricola in uno dei seguenti modi:

- consulenza aziendale documentata risultante da un *curriculum vitae*, da valutarsi ai fini dell'approvazione del programma;
- attività di tecnico aziendale o tecnico coordinatore nell'ambito del servizio di assistenza tecnica erogata ai sensi dell'Operazione 10.1.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;

### 2.2.b) Funzioni

Il Tecnico coordinatore svolgerà le seguenti funzioni:

- fornire la consulenza agronomica e fitopatologica ai Consulenti aziendali;

- assicurare il coordinamento delle attività dei Consulenti aziendali;
- relativamente ai comparti produttivi in cui si trova ad operare, mantenere i rapporti con la Struttura Pubblica e partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno convocate a livello regionale ed eventualmente a livello provinciale,.
- relativamente ai comparti in cui si trova ad operare, partecipare alle riunioni di coordinamento settoriale previste nell'ambito del progetto regionale SERIA (Servizi operativi innovativi per l'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica e la modellistica meteorologica previsionale).

### 2.3 Abilitazione alla consulenza fitosanitaria, incompatibilità e sanzioni

Secondo quanto stabilito dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (paragr. A.1.3), l'attività dei soggetti che dispongono del certificato di abilitazione alla consulenza in difesa fitosanitaria (di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 150/2012) è incompatibile con rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

### 3 - Rapporti aziende/Consulenti aziendali e Consulenti aziendali/Tecnici coordinatori

Al fine di assicurare ai produttori interessati un'assistenza tecnica adeguata alle norme previste dai disciplinari di Produzione Integrata o alle norme di Produzione Biologica, ogni Consulente aziendale a tempo pieno potrà seguire al massimo 90 Unità aziendali in Assistenza (UA).

Le 90 UA sono così calcolate, tenuto conto del diverso impegno richiesto per SRA01 e SRA29:

$$(N^{\circ}\_AziendeSRA01) + (N^{\circ}\_AziendeSRA29-Veg) \times 1,5 + (N^{\circ}\_Aziende\ SRA29Veg+Zoot) \times 2 \leq 90$$

(N°\_AziendeSRA01): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA01;

(N°\_AziendeSRA29-Veg): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA29 con solo produzione vegetale assoggettata al metodo biologico;

(N°\_Aziende SRA29Veg+Zoot): numero di aziende che si avvalgono dell'assistenza tecnica per l'intervento SRA29 con produzione vegetale e produzione animale assoggettate al metodo biologico.

Eventuali aziende aderenti sia a SRA01 sia a SRA29 (per categorie di coltura o unità tecnico-economiche distinte) verranno conteggiate due volte, come se fossero due aziende distinte.

Esempi:

- 1) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 90 aziende in SRA01, oppure 60 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale, oppure 45 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica
- 2) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 40 aziende in SRA01 + 20 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale + 10 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica



- 3) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 30 aziende in SRA01 + 40 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale  
 4) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 30 aziende in SRA01 + 30 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica  
 5) Un tecnico aziendale potrebbe seguire 32 aziende in SRA29 con solo produzione vegetale + 21 aziende in SRA29 con produzione vegetale e zootecnica

Il rapporto fra il numero dei consulenti aziendali e quello dei tecnici coordinatori non potrà essere superiore a 10.

I tecnici coordinatori potranno assistere direttamente come Consulenti aziendali il numero massimo di UA di seguito indicato.

n° consulenti aziendali coordinati	n° massimo di UA seguite direttamente dal coordinatore
9	6
8	12
7	18
6	24
5	30
4	36
3	42
2	48
1	54

#### 4 - Presentazione e verifica dei dati

Le Associazioni di Produttori, le Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni riconosciute, gli Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, le Cooperative agricole e i Liberi Professionisti predispongono il programma di assistenza tecnica che contiene tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione del servizio e l'elenco delle aziende aderenti secondo i modelli allegati. Inoltre, assicurano che ogni Consulente aziendale e Tecnico coordinatore svolga tutte le proprie funzioni sopra elencate.

Un analogo modello organizzativo potrà essere adottato anche da più liberi professionisti, al fine di coordinare le loro attività (ad esempio per iniziativa degli Ordini o dei Collegi professionali). In ogni caso anche i liberi professionisti, singoli o associati, dovranno soddisfare i requisiti e svolgere gli adempimenti sopra previsti.

Il Programma di assistenza tecnica deve essere presentato nel primo anno di impegno (previsto per il 2023) nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei singoli beneficiari.

Ogni variazione riguardante Consulenti aziendali, Tecnici coordinatori e aziende aderenti al programma deve essere comunicata nei 15 giorni successivi all'intervenuta variazione.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica verifica:

- il rispetto dei requisiti soggettivi di Consulenti aziendali e Tecnici coordinatori, di cui al paragrafo 2;
- i rapporti numerici UA/ Consulenti aziendali e Consulenti aziendali/ Tecnici coordinatori, di cui al paragrafo 3, ivi compresa l'esatta informazione Produzione vegetale / Produzione vegetale e zootecnica per le aziende aderenti a SRA29;
- l'inclusione delle aziende aderenti a SRA01 e SRA29 nel programma di assistenza tecnica.

Se nel corso delle verifiche si rileva che un Consulente o un Tecnico coordinatore opera con certificazione di abilitazione alla consulenza scaduta, revocata o in assenza di certificazione, il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica provvederà ad effettuare la segnalazione all'autorità competente ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 150/2012.

## 5 - Demarcazione con altri interventi

### 5.1 Consulenti aziendali e Tecnici coordinatori

L'attività svolta da un Consulente aziendale o da un Tecnico coordinatore nell'ambito dell'intervento SRA 01 o SRA 29 deve essere compatibile con l'impegno richiesto da eventuali consulenze fornite nell'ambito di SRH01 o di interventi settoriali attuati mediante programmi operativi di Organizzazioni di Produttori o loro Associazioni riconosciute o da attività di informazione nell'ambito di SRH04. In particolare, un tecnico che svolga tali altre attività di consulenza o di informazione non può essere impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti a SRA 01 e SRA 29 e quindi non può raggiungere i massimali di cui al par. 3 (n° di UA seguite come consulente aziendale e n° di consulenti aziendali coordinati).

Inoltre, l'attività svolta da un Consulente aziendale o da un Tecnico coordinatore nell'ambito dell'intervento SRA 01 o SRA 29 non può essere oggetto di finanziamento nell'ambito di analoghi interventi settoriali attuati mediante programmi operativi approvati di Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni riconosciute.

### 5.2 Aziende agricole

Si ricorda che le aziende aderenti a SRA01 non possono fruire della consulenza in materia fitosanitaria nell'ambito di SRH01, fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata, esplicitamente dichiarata dall'azienda (e per la cui realizzazione non si possono superare i limiti posti da SRH01).



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Agricoltura e Cibo*

Settore A1705B Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

***Intervento SRA01: programma di assistenza tecnica***

Soggetto responsabile del programma di assistenza tecnica	Tecnico coordinatore			Consulente aziendale			Impresa agricola		
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Cognome	Nome	Codice fiscale	CUAA	Denominazione	Sede legale

***Intervento SRA29: programma di assistenza tecnica***

Soggetto responsabile del programma di assistenza tecnica	Tecnico coordinatore			Consulente aziendale			Impresa agricola			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Cognome	Nome	Codice fiscale	CUAA	Denominazione	Sede legale	Produz. vegetale (V) / Produz. vegetale e zootecnica (V + Z)



Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore A1705B Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

**REGISTRO DELLE VISITE IN AZIENDA**

*Intervento ..... (specificare se SRA01 o SRA29)*

<i>Consulente aziendale</i>		<i>Impresa agricola</i>	
<i>Cognome Nome</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>CUAA</i>

<i>Data</i>	<i>Argomenti trattati</i>	<i>Firma agricoltore</i>	<i>Firma consulente aziendale</i>